

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2171-A</sup><sub>—</sub>

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 10 dicembre 2024 (v. stampato Senato n. 1273)*

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(ZANGRILLO)**

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

**(CROSETTO)**

---

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 10 dicembre 2024*

---

(Relatore: **PADOVANI**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione economica) e XI (Lavoro pubblico e privato) sul disegno di legge n. 2171. La IV Commissione permanente (Difesa), il 2 aprile 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2171.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2171 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, recante misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e che risulta volto a prorogare il termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte di determinate categorie di personale, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2171, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che:

il disegno di legge si compone di due articoli e reca misure in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (Apcsm), per garantire l'avvio del nuovo sistema previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46;

l'intervento si rende necessario per consentire la conclusione della trattativa negoziale in corso, dal momento che la citata legge n. 46 del 2022, prevedendo che il contingente dei distacchi e permessi retribuiti ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale sia stabilito con la contrattazione, nell'ambito delle risorse ad essa destinate, non reca tuttavia una disciplina transitoria;

in attesa della prima contrattazione, nell'ambito della quale sarà determinato il contingente dei distacchi e dei permessi, il sistema delineato dalla legge n. 46 del 2022 non può concretamente avviarsi senza una norma che consenta ai rappresentanti delle Apcsm di partecipare alle procedure negoziali tuttora in corso;

per fare fronte a tale carenza, analogamente a quanto già previsto per il 2024, l'articolo 1 reca le norme transitorie in materia di distacchi e di permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), riconoscendo alle Apcsm anche per il 2025 un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale. Resta ferma la possibilità di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto (ai sensi del comma 4 del citato articolo 1480);

l'articolo 2 estende a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022, vale a dire al 27 maggio 2025, il termine, attualmente fissato a trenta mesi, per l'esercizio, da parte del Governo, della delega (conferita dall'articolo 9, comma 15, della medesima legge) per la disciplina delle particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente;

*ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento – definendo misure volte a garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari – fa riferimento a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione e, in particolare, alle lettere *d)* e *g)* di tale disposizione, che attribuiscono allo Stato la potestà legislativa esclusiva rispettivamente in materia di difesa e Forze armate e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2171, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e

delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, approvato dal Senato della Repubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i distacchi e i permessi consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, equivalgono alle giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare, ai sensi della quale l'attività di rappresentanza era parificata all'attività di servizio e rientrava nell'ordinaria attività svolta, senza la previsione di limiti quantitativi;

dalla medesima disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto avvenuto per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025, che ha disciplinato i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, comunque non oltre il 30 aprile 2025;

diversamente, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2024 ha provveduto alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice dell'ordinamento militare, per il periodo intercorrente tra il 10 maggio 2024 e il 31 dicembre 2024, in quanto, alla data di emanazione del predetto decreto-legge, non erano stati puntualmente individuati gli oneri sostenuti con il sistema della rappresentanza militare e non si era pertanto, in tale occasione, potuto tener conto del meccanismo di compensazione basato sul calcolo delle giornate medie di assenza previste dalla normativa *pro tempore* vigente per la rappresentanza militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2171, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,

nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, approvato dal Senato della Repubblica;

rilevato che il provvedimento in esame, all'articolo 1, fissa i contingenti di distacchi e permessi per il 2025 in misura analoga a quanto previsto per il 2024, attribuendo alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute la misura di un distacco ogni duemila unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale;

considerato che ai sensi del medesimo articolo resta ferma la possibilità di ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi, a seguito della conclusione della contrattazione di comparto, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1480 del codice dell'ordinamento militare;

rilevato, inoltre, che tale disciplina ha comunque carattere provvisorio, potendo essere superata da quanto stabilito in sede di contrattazione;

considerato infine che l'articolo 2 dispone l'estensione del termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega per la disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte di determinate categorie di personale, prevista all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, elevandola a 36 mesi e prorogando così tale termine al 27 maggio 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0136680\*